CAMERA DEI DEPUTATI N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, SODA, PAGGINI, AYALA, ARLACCHI, NOVELLI, BIELLI, BIRICOTTI, BOVA, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, de BIASE GAIOTTI, DI STASI, FERRANTE, GIACCO, GORI, INCORVAIA, LUMIA, MANGANELLI, MASELLI, MASTROLUCA, MAGDA NEGRI, OLIVO, PAOLONI, ROTUNDO, SCALIA, SCHETTINO, SETTIMI, SITRA, VOZZA

—

Modifica all'articolo 132 del codice penale in materia di minimi di pena

Presentata il 3 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto molti reati sono sanzionati con pene la cui entità è prevista solo nel massimo.

Per questi reati, per quanto riguarda il minimo, si applica l'articolo 132 del codice penale che prevede per la reclusione e per la multa, rispettivamente 15 giorni e lire 10.000, mentre per l'arresto e per l'ammenda 5 giorni e lire 4.000.

La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare questi limiti minimi attraverso la modifica del secondo comma dell'articolo 132 del codice penale, lasciando beninteso inalterati i minimi di pena di tutti i singoli reati per i quali il legislatore ha già dato espressa indicazione.

Con l'introduzione peraltro nel nostro sistema degli istituti del patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) e del giudizio abbreviato (articolo 438 e 442 del codice di procedura penale), si possono verificare situazioni prive di qualsiasi razionale giustificazione.

Chi infatti decida di avvalersi di uno dei predetti riti alternativi, o abbia diritto alla concessione delle attenuanti generiche, qualora abbia commesso un reato sanzionabile con il minimo edittale, non trae da queste ipotesi alcun vantaggio, perché comunque la pena che gli sarà comminata, non può essere inferiore a tale minimo.

Il secondo comma dell'articolo 132 codice penale non dà infatti spazio a diversa interpretazione, tanto che è ormai pacifico che i limiti minimi previsti dalla legge per le pene principali non sono suscettibili di

riduzione, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi, consistenti anch'essi in un aumento o in una diminuzione della pena.

Né tale limite minimo, come ha disposto in modo costante la Corte di Cassazione, può essere superato per effetto dell'applicazione della diminuente di cui agli articoli 442 o 444 codice di procedura penale che, pur avendo funzione e natura processualistiche, devono considerarsi alla stregua di una comune riduzione della pena, regolata come le altre attenuanti.

Situazioni, queste, prive di una qualsiasi razionale giustificazione, cui la presente proposta di legge vuol porre rimedio, eliminando ogni ostacolo a che gli attuali minimi edittali possano essere considerati minimi in senso assoluto.

Modificando il secondo comma dell'articolo 132 codice penale così come nell'attuale proposta di legge, nel senso di eliminare il vincolo del minimo della pena da infliggere in concreto, il giudice avrà una discrezionalità più ampia, per comminare al reo una pena giusta in relazione alle diverse situazioni che possono presentarsi.

A ciò deve aggiungersi che l'eliminazione dei limiti minimi della pena spingerà l'imputato ad avvalersi ancor più dei riti alternativi con un conseguente minor carico di lavoro per gli uffici giudiziari e uno snellimento dei processi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 132 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Nell'aumento della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3036
Lire 500